

Verbale di Assemblea del 9 maggio 2022

In data 9 maggio 2022 alle ore 18, si è riunita presso viale Cavour 144 nella città di Ferrara l'Assemblea dell'Associazione Le passeggiate di Agata – Agata's walks, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie richieste ai fini dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, Anna Baldoni, che, constatato che sono presenti n.19 soci aventi diritto al voto su n. 34 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 8 dello statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta Stefano Vincenzi

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di perfezionare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Presidente informa i presenti che, il 26/04/2022 l'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore ha recapitato all'Associazione una richiesta di integrazioni alla domanda di iscrizione al Registro prot. N. 0327924 del 01/04/2022. Oltre ad alcune precisazioni sulla composizione del consiglio direttivo e sul numero dei volontari attivi è stato richiesto di modificare lo statuto agli art. 2 e 3.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti le modifiche, già approvate in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/04/2022, che consistono nella revisione delle attività di interesse generale e delle modalità di svolgimento delle attività commerciali.

All'art. 2 sono state eliminate le attività di cui alle lettere a) d) m) v) di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*
- k) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi: promuovere iniziative sociali e culturali di sensibilizzazione relative al contrasto delle barriere architettoniche e culturali che impediscono a chi ha disabilità motoria, psichica o sensoriale di partecipare pienamente alla vita della comunità e/o anche di svolgere le attività della vita quotidiana.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà per:

- a) promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione sui temi di interesse dell'Associazione attraverso i media, i social media e ogni strumento di comunicazione e informazione utile allo scopo;*
- b) organizzare convegni e seminari, manifestazioni, curare pubblicazioni, studi, organizzare corsi e consulenze rivolti a Enti pubblici e privati, Scuole, organizzazioni di settore, gruppi di cittadini o singoli cittadini;*
- c) organizzare e promuovere laboratori, attività ludiche, incontri ed interventi informativi e formativi in presenza o in differita attraverso supporti multimediali, rivolti agli associati, alle Scuole o a gruppi organizzati interessati al tema delle barriere architettoniche.*
- d) diffondere, attraverso i propri canali di informazione, buone pratiche e progetti utili al superamento delle barriere architettoniche, sociali, culturali;*
- e) sperimentare e recensire luoghi, percorsi, ausili e altri tipi di supporti utili al superamento delle barriere architettoniche e altri strumenti che facilitano la vita di persone con disabilità motorie fisiche e psichiche;*
- f) stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;*

- g) collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- h) raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- i) partecipare a progetti e bandi nazionali, europei ed internazionali
- j) svolgere attività consentite dall'ordinamento che siano ritenute utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

All'art. 3 è stato aggiunto un inciso riguardante le modalità di svolgimento delle attività commerciali e viene così riformulato:

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

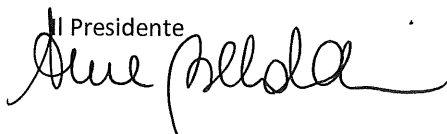
Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

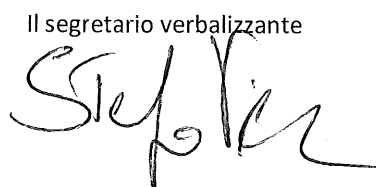
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare le modifiche statutarie, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è **esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) e da imposta di registro trattandosi di atto avente lo scopo di adeguare lo statuto ai riferimenti normativi (art. 82 c.3 del Codice del Terzo Settore).**

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30-

Il Presidente


Il segretario verbalizzante


STATUTO

Art. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale denominata **Le passeggiate di Agata - Agata's Walks APS** con sede legale nel comune di Ferrara (FE), operante senza fine di lucro.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- k) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi: promuovere iniziative sociali e culturali di sensibilizzazione relative al contrasto delle barriere architettoniche e culturali che impediscono a chi ha disabilità motoria, psichica o sensoriale di partecipare pienamente alla vita della comunità e/o anche di svolgere le attività della vita quotidiana.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà per:

- a) promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione sui temi di interesse dell'Associazione attraverso i media, i social media e ogni strumento di comunicazione e informazione utile allo scopo;
- b) organizzare convegni e seminari, manifestazioni, curare pubblicazioni, studi, organizzare corsi e consulenze rivolti a Enti pubblici e privati, Scuole, organizzazioni di settore, gruppi di cittadini o singoli cittadini;
- c) organizzare e promuovere laboratori, attività ludiche, incontri ed interventi informativi e formativi in presenza o in differita attraverso supporti multimediali, rivolti agli associati, alle Scuole o a gruppi organizzati interessati al tema delle barriere architettoniche.
- d) diffondere, attraverso i propri canali di informazione, buone pratiche e progetti utili al superamento delle barriere architettoniche, sociali, culturali;
- e) sperimentare e recensire luoghi, percorsi, ausili e altri tipi di supporti utili al superamento delle barriere architettoniche e altri strumenti che facilitano la vita di persone con disabilità motorie fisiche e psichiche;
- f) stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- g) collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- h) raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- i) partecipare a progetti e bandi nazionali, europei ed internazionali
- j) svolgere attività consentite dall'ordinamento che siano ritenute utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente

statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);

- e) il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 3 deleghe per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via informatica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione e/o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano di età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 Revisore legale dei conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 13 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore qualora si tratti di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Ferrara (FE) li 27/02/2022

I SOCI FONDATORI:

- Argentini Nicola
- Anna Baldoni
- Enrico Baldoni
- Alessandra Bonazza
- Stefano Burattini
- Anna Flora De Tommaso
- Alberto Donadoni
- Giulia Fava
- Silvia Fedeli
- Andrea Ferrioli
- Elena Grillanda
- Mambretti Manuela
- Matteo Macchi
- Matteo Mantovani
- Alessandro Natali
- Valentina Pavani
- Giulia Righetti
- Lorenzo Spettoli
- Stefano Vincenzi
- Strazzerà Michele

PRESIDENTI ASSSEMBLEA 8764 0201 MARA' LE PASSEGGIATE DI ASENTA AGATA'S WALK - 2 maggio 2022

N. SOCIO	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	INDIRIZZO RESIDENZA	CITTA'	FIRMA
1	BALDONI	ANNA	02/04/1975	FERRARA	Viale Cavour 144	Ferrara	<i>Anna Baldoni</i>
2	VINCENZI	STEFANO	29/01/1973	FERRARA	Viale Cavour 144	Ferrara	<i>Stefano Vincenzi</i>
3	SPETTOLI	LORENZO	25/11/1974	FERRARA	Piazzetta santa Paolina 7	Altopiani della Vigolana TN	<i>Carlo Spettoli</i>
4	ARGENTINI	NICOLA	03/12/1974	FERRARA	Via Vittorio Veneto	Ferrara	<i>Alessandro Bonatti</i>
5	BONAZZA	ALESSANDRA	14/06/1973	FERRARA	Via Savonarola 44	Ferrara	<i>Stefano Bonatti</i>
6	BURATTINI	STEFANO	05/06/1973	FERRARA	Norra Skogatan 1	Malmö	<i>Stefano Burattini</i>
7	DE TOMMASO	ANNAFLORA	17/03/1970	COPPARO	Via Miniera 18	Ferrara	<i>M. Vali</i>
8	DONADONI	ALBERTO	09/08/1972	FERRARA	Cantaloupenburg, 60	Den Haag	<i>C. Vali</i>
9	FAVA	GIULIA	10/09/1993	FERRARA	Via Fondo Reno 30	Vigarano Mainarda FE	<i>Giulia Fava</i>
10	FEDELI	SILVIA	31/01/1977	FERRARA	Via Miniera 26	Ferrara	<i>Stefano Fedeli</i>
11	FERRIOLI	ANDREA	22/10/1973	FERRARA	Corso Peschiera 207	Torino	<i>Stefano Ferrioli</i>
12	GRILLANDA	ELENA	26/09/1982	TORINO	Rue des Pyrenees 304	Parigi	<i>Stefano Grillanda</i>
13	MACCHI	MATTEO	03/05/1986	ROMA	Via Strozzi 4/3	Vigarano Mainarda FE	<i>Matteo Macchi</i>
14	MAMBRETTI	MANUELA	14/06/1973	MORBEGNO	Via Vittorio Veneto 30	Buccinasco MI	<i>Manuela Mambretti</i>
15	MANTOVANI	MATTEO	24/06/1974	FERRARA	Via Matteo Boiardo 78	Ferrara	<i>Matteo Mantovani</i>
16	NAGY	RITA	19/08/1981	BUDAPEST	Piazzetta santa Paolina 7	Altopiani della Vigolana TN	<i>Rita Nagy</i>
17	NATALI	ALESSANDRO	11/04/1974	FERRARA	Bonner Str. 37	Monaco di Baviera	<i>Alessandro Natali</i>

Stefano

18	PAVANI	VALENTINA	25/02/1974	ARGENTA	Via Berlino 17	Argenta FE	
19	RIGHETTI	GIULIA	02/01/1974	FERRARA	Via Ariosto 57	Ferrara	
20	STRAZZERA	MICHELE	26/02/1969	GENOVA	Via Vittorio Veneto 30	Bucinasco MI	<i>Ubaldo Strazzi</i>
21	BALDONI	ENRICO	29/08/1965	FERRARA	Via Miniera 26	Ferrara	
22	CICERONE	EMILIO	26/03/1970	BOLOGNA	Via Legnano 15	Torino	
23	MANTOVANI	FRANCO	16/07/1949	ARGENTA	Via Cattaneo 42	Ferrara	
24	BENAZZI	MARINELLA	12/09/1953	FERRARA	Via Cattaneo 42	Ferrara	
25	MANTOVANI	ANNA	20/10/1946	ARGENTA	Via Don Minzoni 6	Argenta FE	
26	GALLI	SILVIA	16/11/1986	MODENA	Norra Sklogatan 1	Malmö	
27	GAMBONE	LILIANA	24/10/1950	TORINO	Via Damiano Chiesa, 20	Collegno (to)	<i>Giorgio Gambone</i>
28	GRILLANDA	ROBERTO	13/08/1949	PORTOMAGGIORE	Via Damiano Chiesa, 20	Collegno (to)	<i>Stefano Grillanda</i>
29	MAZZONI	MATTEO	17/12/1979	FERRARA	Via Comacchio 203	Ferrara	
30	CARANTONI	SILVIA	10/11/1993	FERRARA	Via Giosuè Carducci 27	Ferrara	<i>Antonio Carantoni</i>
31	VINCI	ENRICO	23/07/1993	FERRARA	Via Giosuè Carducci 27	Ferrara	<i>Enrico Vinci</i>
32	MANTOVANI	MARCO	04/01/1980	FERRARA	Via Otello Putinati 139/A	Ferrara	
34	COLUCCI	GIANLUIGI	09/03/1978	CAMPORASSO	Via delle Lame 77	Bologna	
35	MONACO	FRANCESCO	03/05/1985	CROTONE (KR)	Via Aurelio Saffi 20/4	Bologna	

Stefano

Stefano